

Unione dei Comuni del Pratomagno

Con deliberazione C.U. n. 5 del 09/12/2008 viene disposto di avvalersi, fino all'adozione di atti propri, dei regolamenti e delle convenzioni della Comunità Montana Pratomagno.

[Vigente per l'Unione dei Comuni - ndr 30/11/2013]

**REGOLAMENTO CONSIGLIO DELLA
COMUNITÀ MONTANA PRATOMAGNO**

(approvato con delibera consiliare n.27 del 27/06/2005)

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO.	Pag.	4
ART. 2 - CASI NON DISCIPLINATI.	Pag.	4

CAPO II - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 3 - LUOGO ED ORA DI RIUNIONE.	Pag.	4
ART. 4 - PROGRAMMA DEI LAVORI.	Pag.	4
ART. 5 - CONVOCAZIONE.	Pag.	4
ART. 6 - CONVOCAZIONE D'URGENZA.	Pag.	5
ART. 7 - RESIDENZA DEI CONSIGLIERI.	Pag.	5
ART. 8 - AVVISO DI CONVOCAZIONE. PREDISPOSIZIONE ORDINE DEL GIORNO.	Pag.	5
ART. 9 - CONSULTAZIONE DEGLI ATTI.	Pag.	6

CAPO III - GRUPPI CONSILIARI

ART. 10 - GRUPPI CONSILIARI.	Pag.	6
ART. 11 - CAPOGRUPPO CONSILIARE.	Pag.	7
ART. 12 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	Pag.	7

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

ART. 13 - ISTITUZIONE E COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.	Pag.	7
ART. 14 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.	Pag.	7
ART. 15 - PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI.	Pag.	7
ART. 16 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE.	Pag.	7
ART. 17 - ASSEGNAZIONE DEI LAVORI.	Pag.	8
ART. 18 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI.	Pag.	8
ART. 19 - CONSULTAZIONE.	Pag.	8
ART. 20 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INCHIESTA	Pag.	9

CAPO V - ADUNANZE.

ART. 21 - LEGALITÀ DELLE ADUNANZE.	Pag.	9
ART. 22 - NUMERO LEGALE - VERIFICA.	Pag.	9
ART. 23 - ADUNANZE DESERTE.	Pag.	10
ART. 24 - SEDUTE PUBBLICHE.	Pag.	10
ART. 25 - SEDUTE SEGRETE.	Pag.	11
ART. 26 - SCRUTATORI.	Pag.	11
ART. 33 - CHIUSURA DELL' ADUNANZA.	Pag.	11

CAPO VI - POLIZIA DELLE ADUNANZE.

ART. 28 - POTERI DI POLIZIA.	Pag.	11
ART. 29 - ACCESSO ALLA SALA DELLE ADUNANZE.	Pag.	12

CAPO VII - DISCUSSIONE.

ART. 30 - INIZIO E ORDINE DELLA DISCUSSIONE.	Pag.	12
ART. 31 - LIMITAZIONI.	Pag.	13
ART. 32 - ORDINE E SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI.	Pag.	13
ART. 33 - RELATORI.	Pag.	13
ART. 34 - SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE.	Pag.	14
ART. 35 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE.	Pag.	14
ART. 36 - DICHIARAZIONI DI VOTO.	Pag.	14
ART. 37 - ELEMENTI INCIDENTALI DELLA DISCUSSIONE.	Pag.	14
ART. 38- MOZIONI D'ORDINE.	Pag.	15
ART. 39 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE.	Pag.	15
ART. 40 - ORDINI DEL GIORNO.	Pag.	16
ART. 41 - EMENDAMENTI.	Pag.	16
ART. 42 - FATTO PERSONALE.	Pag.	16

CAPO VIII – VOTAZIONE

ART. 43 - ORDINE DI VOTAZIONE.	Pag.	16
ART. 44 - DETERMINAZIONE DELLA FORMA DI VOTAZIONE.	Pag.	17
ART. 45 - VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO E PALESE.	Pag.	17
ART. 46 - ESITO DELLA VOTAZIONE.	Pag.	17

CAPO IX - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI.

ART. 47 - FORME DI INTERVENTO DEI CONSIGLIERI.	Pag.	17
ART. 48 - INTERROGAZIONI.	Pag.	18
ART. 49 - PRESENTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI.	Pag.	18
ART. 50 - REPLICA DELL'INTERROGANTE.	Pag.	18
ART. 51 - LIMITI ALLE INTERROGAZIONI.	Pag.	18
ART. 52 - DIVIETO DI DISCUSSIONE.	Pag.	18
ART. 53 - MOZIONI.	Pag.	18
ART. 54 - PRESENTAZIONE DELLE MOZIONI.	Pag.	18
ART. 55 - SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI.	Pag.	19

CAPO X - PROCESSO VERBALE.

ART. 56 - REDAZIONE DEI PROCESSI VERBALI.	Pag.	19
ART. 57 - PRECISAZIONI NEI VERBALI.	Pag.	20
ART. 58 - APPROVAZIONE E FIRMA DEI PROCESSI VERBALI.	Pag.	20

CAPO XI - APPROVAZIONE E REVISIONE DEL REGOLAMENTO.

ART. 59 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.	Pag.	20
ART. 60 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO.	Pag.	21

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Scopo del regolamento.

La convocazione dell'assemblea, le adunanze e le attribuzioni dell'assemblea della Comunità Montana del Pratomagno sono disciplinate dalle norme contenute nel presente regolamento, ad integrazione di quelle previste dallo statuto dell'Ente e dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

Art. 2 - Casi non disciplinati.

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari dell'assemblea, non previsti e disciplinati dal presente regolamento e dalle norme legislative e regolamentari di cui al precedente articolo, decide il presidente, sentiti i Consiglieri. In caso di contestazione delle decisioni del presidente, la questione viene rimessa al consiglio che decide con votazione a maggioranza dei presenti.

CAPO II - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 3 - Luogo ed ora di riunione.

Le sedute dell'assemblea si tengono presso la sala consiliare del Comune di Loro Ciuffenna. In circostanze particolari, il presidente determina il luogo di riunione dell'assemblea con preferenza per le sale consiliari dei comuni facenti parte della Comunità Montana.

Le riunioni dell'assemblea possono aver luogo anche nei giorni festivi e in ore serali.

Art. 4 - Programma dei lavori.

Al fine di concordare il programma e lo svolgimento dei lavori dell'assemblea, il presidente può convocare e presiedere la conferenza dei capigruppo consiliari

Art. 5 - Convocazione.

Il presidente convoca l'assemblea, fissandone la data e l'ora e stabilendone l'ordine del giorno ogniqualvolta e con la frequenza che gli affari di competenza di tale organo lo richiedano, fermo restando le convocazioni per l'assunzione di atti obbligatori.

La richiesta di convocazione su istanza di consiglieri, può essere presa in considerazione solo se effettuata con domanda sottoscritta dagli interessati (almeno 1/5 di quelli in carica) contenente l'oggetto o gli oggetti della convocazione e indirizzata al presidente il quale provvede ad effettuare la convocazione, fissandone la data e l'ora.

Il presidente è tenuto a riunire tassativamente l'assemblea in un termine non superiore a venti giorni dalla data di presentazione al protocollo della richiesta.

Art. 6 - Convocazione d'urgenza.

Su richiesta dell'assemblea, il presidente deve render conto dei motivi che hanno determinato la convocazione d'urgenza ai sensi dell'art. 10, quinto comma dello statuto.

Art. 7 - Residenza dei consiglieri.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, insieme all'ordine del giorno, è notificato, a mezzo di posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla residenza anagrafica di ogni consigliere o tramite messo comunale, oppure a mezzo posta elettronica certificata previa autorizzazione scritta da parte di ciascun consigliere.

I consiglieri che intendano ricevere l'avviso di convocazione presso altro recapito, dovranno depositare la richiesta scritta presso la segreteria dell'ente.

In caso di convocazione d'urgenza o in casi di particolari necessità, l'avviso di convocazione può notificarsi a mezzo telegramma. Nel caso in cui la convocazione venga recapitata tramite messo comunale, a tutte le amministrazioni comunali dovranno essere recapitati gli avvisi di convocazione relativi ai consiglieri eletti da ciascun comune medesimo.

Art. 8 - Avviso di convocazione. Predisposizione ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di riunione e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare oltre alla possibilità di prevedere anche la data di seconda convocazione.

Qualora dopo l'invio della convocazione sorga la necessità, per motivi di urgenza, di aggiungere nuovi argomenti all'ordine del giorno, potranno essere fatti uno o più ordini del giorno aggiuntivi, purchè questi ultimi siano consegnati ai consiglieri non più tardi di ventiquattro ore prima della riunione.

Qualora si reputi che la discussione degli argomenti all'ordine del giorno non possa essere esaurita nella seduta, nell'avviso di convocazione può prevedersi la prosecuzione della seduta stessa in altra data, indicando il giorno, l'ora e il luogo dell'eventuale riunione. La data di prosecuzione può coincidere con quella fissata per l'eventuale seconda convocazione.

L'elenco degli argomenti da porre all'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea viene predisposto dal presidente o da chi ne fa le

veci, in modo che gli stessi siano quanto più raggruppati per affinità di materia, specificando gli argomenti da trattare in seduta pubblica e quelli da discutere in seduta segreta.

Nella predisposizione dell'ordine del giorno, gli argomenti dovranno essere iscritti, di norma, secondo il seguente ordine di priorità:

- * comunicazioni del presidente;
- * proposte dell'autorità governativa;
- * interrogazioni;
- * interpellanze;
- * mozioni o ordini del giorno;
- * proposte della giunta esecutiva;
- * proposte dei consiglieri;
- * proposte dei comuni.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere variato dall'assemblea su proposta del presidente su richiesta motivata di uno o più consiglieri, con votazione a maggioranza semplice.

Art. 9 - Consultazione degli atti.

Gli atti e i documenti relativi agli affari da trattare devono essere depositati presso la segreteria almeno due giorni prima della data della riunione, quando non si tratti di riunione di urgenza, affinché i consiglieri possano prenderne visione.

I consiglieri hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati e di quelli richiamati dai documenti di cui al paragrafo precedente, nonché di avere tutte le notizie e informazioni utili per l'esercizio del mandato.

CAPO III - GRUPPI CONSILIARI

Art. 10 - Gruppi consiliari.

I consiglieri si organizzano in gruppi formati da uno o più membri dandone comunicazione scritta al presidente nella prima seduta del consiglio comunitario.

I gruppi consiliari hanno sede presso la Comunità Montana.

Il consigliere che durante il mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso deve darne immediata comunicazione scritta al presidente.

Art. 11 - Capogruppo consiliare.

Entro cinque giorni dalla prima seduta dell'assemblea ogni gruppo deve procedere all'elezione del capogruppo.

Art. 12 - Conferenza dei capigruppo consiliari.

La conferenza dei capigruppo è costituita dai consiglieri nominati dai singoli gruppi ed è presieduta dal Presidente che la convoca anche su richiesta di ciascun capogruppo.

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

Art. 13 - Istituzione e competenza delle commissioni permanenti.

Possono essere istituite commissioni consiliari permanenti per l'esercizio di funzioni consultive, referenti, di controllo e di indagine.

Art. 14 - Composizione delle commissioni permanenti.

Le commissioni consiliari permanenti sono composte da cinque membri compreso il presidente.

I componenti delle commissioni sono designati dai singoli gruppi consiliari ed eletti dall'assemblea.

Art. 15 - Partecipazione dei membri della giunta esecutiva alle riunioni delle commissioni.

Il presidente, i membri della giunta esecutiva hanno il diritto e se richiesto l'obbligo di intervenire, con diritto di parola, alle sedute delle commissioni permanenti.

Art. 16 - Convocazione e validità delle sedute.

Le commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti con invito scritto, indicante l'ordine del giorno e affissione di esso nell'albo dell'Ente.

Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesto la presenza della maggioranza dei commissari. La presenza del numero legale è accertata dal presidente all'inizio di ogni seduta.

Art. 17 - Assegnazione dei lavori.

Il presidente della Comunità Montana assegna alla commissione competente per materia le proposte di deliberazione e in genere gli affari sui quali le commissioni stesse siano chiamate a pronunciarsi. Una proposta o un determinato affare può essere assegnato dal presidente a più commissioni perchè l'esame avvenga in comune quando, a giudizio dello stesso presidente, non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola commissione. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente più anziano di età.

In caso di conflitto di competenze, decide il presidente della Comunità Montana, dandone notizia all'assemblea e sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 18 - Svolgimento dei lavori.

Delle sedute delle commissioni si redige un processo verbale nel quale sono riportate le eventuali posizioni assunte dai singoli membri e la sintesi del dibattito.

La commissione, compiuto l'esame, predispone per l'assemblea o la giunta esecutiva relazioni sui singoli argomenti ad essa demandati e incarica inoltre uno dei suoi componenti di riferire all'organo deliberativo interessato.

Ogni singolo componente o gruppo, qualora sussistano motivate difformità di giudizio, ha facoltà di presentare relazioni di minoranza.

Le commissioni sono tenute a presentare le relazioni nel termine di venti giorni dalla data di assegnazione dell'argomento.

Se entro il termine assegnato la commissione non presenta la propria relazione, la proposta può essere inserita all'ordine del giorno dell'assemblea.

Su richiesta del presidente, l'assemblea può stabilire che proposte di deliberazione siano sottoposte direttamente al proprio esame. Su tale richiesta l'assemblea può esprimersi anche nella stessa seduta in cui l'argomento dovrebbe essere trattato.

Le relazioni devono essere contestualmente presentate anche al presidente della Comunità Montana.

Art. 19 - Consultazione.

Previa autorizzazione del presidente, le commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, possono consultare enti, organizzazioni, associazioni, nonché avvalersi dell'opera di esperti od istituti, nei limiti finanziari posti dal bilancio dell'ente.

Art. 20 - Commissioni speciali e di inchiesta.

L'assemblea può procedere alla nomina di commissioni speciali per lo studio o indagini su particolari questioni o materie, nonché alla nomina di commissioni di inchiesta su atti o fatti posti in essere dall'amministrazione. La nomina delle commissioni di inchiesta deve essere disposta quando ne sia avanzata richiesta da almeno tre quinti dei consiglieri assegnati all'ente.

Delle commissioni speciali possono, eventualmente, far parte anche cittadini estranei all'assemblea la cui presenza per specifiche conoscenze sia necessaria per l'esame e lo studio di particolari questioni. Tale nomina compete sempre all'assemblea.

Le commissioni speciali e le commissioni di inchiesta sono costituite secondo le modalità che regolano le commissioni permanenti di cui ai precedenti articoli: prima della nomina, l'assemblea stabilisce la composizione numerica, i criteri per assicurare la rappresentanza dei gruppi consiliari di minoranza, e determina se e come esercitare la facoltà di cui al comma precedente.

La commissione speciale e la commissione di inchiesta debbono riferire all'assemblea nel termine stabilito all'atto della nomina. Tale termine potrà essere prorogato per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato. Scaduto tale termine, la questione è iscritta all'ordine del giorno dell'assemblea.

CAPO V - ADUNANZE.

Art. 21 - Legalità delle adunanze.

Trascorso al massimo **sessanta** minuti dall'ora indicata negli avvisi di convocazione, il presidente inviterà il segretario a fare l'appello nominale e qualora non sia presente il numero dei consiglieri richiesti dallo statuto per la legalità delle sedute, l'adunanza è dichiarata deserta e il segretario ne stende il processo verbale, indicando il nome degli intervenuti.

Art. 22 - Numero legale - Verifica.

Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale.

Salvo che la legge disponga altrimenti, nessuna deliberazione può essere presa dall'assemblea se alla seduta non è presente il numero legale stabilito dall'articolo 11 comma 2 e 3 dello statuto.

Il numero legale dei consiglieri deve sussistere non solo all'inizio della seduta ma anche al momento della votazione. I consiglieri che si allontanano dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. I consiglieri che si allontanano dall'aula o quelli che entrano devono comunicarlo al segretario che ne tiene nota: in caso contrario, salvo richiesta di verifica del numero legale, si danno per presenti i consiglieri che sono risultati tali dall'ultimo accertamento del numero legale effettuato.

Accadendo che, in una stessa seduta, l'assemblea si trovi in numero legale per talune deliberazioni e per altre no, essa deve adottare soltanto le deliberazioni sugli oggetti per i quali esiste il prescritto numero legale.

Il numero legale può essere verificato nel corso della seduta, d'ufficio o su richiesta di un consigliere.

Qualora dalla verifica risulti che l'uscita dei consiglieri dalla sala abbia fatto venir meno il numero legale, il presidente dispone la sospensione temporanea della trattazione degli oggetti, onde procedere ad un nuovo appello dopo che siano trascorsi trenta minuti.

Se il nuovo appello dà il numero dei presenti ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare e quindi legalmente sciolta facendone particolare menzione nel processo verbale in cui si debbono indicare i nomi dei consiglieri intervenuti e di quelli assenti.

Art. 23 - Adunanze deserte.

In ipotesi di adunanza deserta, qualora nell'avviso di convocazione sia indicata la data della seconda convocazione o di prosecuzione, la seduta è rinviata alla data prevista nell'avviso di convocazione, senza bisogno di ulteriori comunicazioni ai consiglieri non intervenuti.

In ogni caso, gli argomenti all'ordine del giorno non esauriti in una prima adunanza, andata deserta o meno, possono essere riportati in discussione nella seduta successiva senza che vengano nuovamente iscritti nel relativo ordine del giorno.

Art. 24 - Sedute pubbliche.

Salvo quanto stabilito da espresse disposizioni di legge e dall'articolo successivo, le sedute dell'assemblea sono pubbliche.

Qualsiasi cittadino ha il diritto di assistere alle sedute che non siano segrete, limitatamente allo spazio ad essi riservato.

Allorquando l'assemblea, iniziata una discussione a porte chiuse, riscontri che non sono in causa le qualità personali dell'individuo oggetto della discussione, può senz'altro deliberare di proseguire la trattazione dell'affare in seduta pubblica.

Art. 25 - Sedute segrete.

L'assemblea deve adottare in seduta segreta le deliberazioni relative a questioni concernenti persone (meriti e demeriti, qualità morali e attitudini dell'individuo).

Per ragioni di riservatezza inerenti motivi di interesse pubblico, ordine pubblico o moralità, con deliberazione motivata l'assemblea può determinare di trattare in seduta segreta qualsiasi argomento all'ordine del giorno.

Alla sedute segrete possono assistere soltanto i consiglieri e il segretario.

Art. 26 -Scrutatori.

Nel caso in cui sia necessario o richiesto il voto segreto, il presidente provvede a designare tre scrutatori scelti tra i consiglieri presenti.

Gli scrutatori hanno la specifica funzione di coadiuvare il presidente e il segretario nell'accertamento della regolarità delle votazioni nonché dei relativi risultati.

Le minoranze hanno diritto ad essere rappresentate.

Art. 27 - Chiusura dell' adunanza.

Esaurite le trattazioni di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.

CAPO VI - POLIZIA DELLE ADUNANZE.

Art. 28 - Poteri di polizia.

La polizia dell'assemblea spetta a sé stessa ed è esercitata tramite il presidente che dà alle forze dell'ordine presenti le istruzioni necessarie.

Spetta al presidente mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e del presente regolamento; dirigere e moderare il dibattito, annunciare il risultato delle votazioni e il termine della seduta; sospendere o sciogliere l'adunanza nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento nonché tutte le volte che ritenga essersi verificato qualche motivo di impedimento o di

turbamento che ne renda impossibile la prosecuzione; ordinare, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordini.

Le decisioni assunte dal presidente in funzione di polizia dell'assemblea sono attuate immediatamente e inappellabili.

Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dell'assemblea e dei diritti dei consiglieri.

Art. 29 - Accesso alla sala delle adunanze.

Soltanto i consiglieri hanno accesso agli spazi riservati all'assemblea e solo essi hanno diritto di interloquire nelle questioni poste all'ordine del giorno.

Chiunque è ammesso ad assistere alle adunanze nello spazio appositamente riservato al pubblico. Alla stampa, ove richiesto e possibile, verrà riservato uno spazio speciale.

E' vietato al pubblico qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

Oltre al segretario generale o chi legittimamente lo sostituisce o lo coadiuva, potrà, a seconda delle esigenze delle materie messe in discussione, essere ammessa la presenza in sala di dirigenti, funzionari e di persone il cui intervento sia ritenuto opportuno ai fini di un maggior contributo tecnico per la trattazione di un determinato argomento.

CAPO VII - DISCUSSIONE.

Art. 30 - Inizio e ordine della discussione.

Esaurite le formalità preliminari, il presidente fa eventuali comunicazioni di uso su fatti e circostanze che possono interessare l'assemblea, dopodichè ha inizio la discussione.

Prima dell'inizio della discussione, possono rivolgersi al presidente e/o alla giunta esecutiva le raccomandazioni o interrogazioni di cui al Cap. **IX**, e ogni consigliere può chiedere la parola e ha diritto di ottenerla per la celebrazione di eventi, per la commemorazione di persone e di date di particolare rilievo, per la manifestazione dei sentimenti dell'assemblea di fronte a un fatto avveratosi di interesse locale o meno, sempreché non impegnino il bilancio dell'ente.

Tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni devono essere contenute nei limiti di cinque minuti per ogni consigliere e, qualora il presidente non le ritenesse opportune, su di esse si pronuncia l'assemblea senza discussione.

La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione. Il presidente sentito il capigruppo può decidere in qualunque momento di invertire l'ordine di trattazione degli argomenti in discussione. In mancanza di accordo l'assemblea decide a maggioranza.

Art. 31 - Limitazioni.

Ciascun consigliere ha diritto di esprimere il proprio pensiero sull'argomento in discussione.

La durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti.

Gli interventi su emendamenti non possono superare la durata di cinque minuti.

Il consigliere che nei termini di cui al presente articolo esponga oralmente un intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.

Nessun consigliere può parlare più di due volte nel corso della stessa discussione se non per fatto personale o per le dichiarazioni di voto.

Art. 32- Ordine e svolgimento degli interventi.

Gli interventi avvengono secondo l'ordine dell'iscrizione a parlare.

Il presidente tuttavia ha la facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a gruppi consiliari diversi.

Il consigliere iscritto nella discussione che sia assente dall'aula al momento del suo turno a parlare decade dalla facoltà di parlare.

Gli oratori debbono occuparsi soltanto dell'argomento in discussione ed è loro inibito di divagare in altri argomenti. Se ciò avviene il presidente li richiama all'ordine e, qualora dopo due richiami un oratore continui a divagare, deve interdirlgli la parola per il resto della seduta sull'argomento in discussione.

Nessuno può interloquire nè interrompere l'oratore che sta esponendo il proprio pensiero.

Art. 33 - Relatori.

Su ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno ha diritto ad avere per primo la parola l'autore della proposta per illustrarne le ragioni, ad eccezione di quanto previsto all'art. 48 per le mozioni d'ordine e per le questioni pregiudiziali o sospensive.

Ove si tratti di proposta della giunta esecutiva, l'illustrazione è fatta dal presidente o dal membro della giunta competente.

Ove si tratti di proposta fatta da più di un consigliere, il diritto di illustrarla spetta al primo firmatario.

I relatori e gli autori hanno diritto di ottenere la parola, nell'ordine, alla fine della discussione e prima delle dichiarazioni di voto sul complesso o su parte della proposta.

Art. 34 - Svolgimento della discussione.

Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri ognuno dei quali deve prima chiedere la parola al presidente .La richiesta può essere verbale o scritta.

Il presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste.

La discussione può essere generale, sulla proposta complessiva, o speciale, sopra le singole parti della medesima.

In ogni caso i consiglieri, se la proposta si compone di più parti, hanno facoltà di richiedere che si facciano altrettante votazioni separate.

Art. 35 - Chiusura della discussione.

Quando tutti i consiglieri richiedenti hanno avuta la parola e sull'argomento nessun altro consigliere richiede di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.

Dopo di ciò, salvo che per le dichiarazioni di voto, nessun consigliere ha facoltà di prendere la parola sulla proposta.

Art. 36 - Dichiarazioni di voto.

Ciascun consigliere, salvi i casi in cui si deliberi senza discussione ovvero dopo un solo intervento a favore e uno solo contro, può annunciare, dopo la chiusura della discussione e prima della votazione, il proprio voto, dando una succinta esposizione dei motivi che lo determinano e richiedere espressa constatazione a verbale.

Esaurite le dichiarazioni di voto, il presidente dispone che si proceda alla votazione.

Art. 37 - Elementi incidentali della discussione.

Durante lo svolgimento della discussione, i consiglieri, nei limiti di cui alle norme del presente capo, hanno facoltà di intervento per presentare i seguenti elementi incidentali:

* mozioni d'ordine

* questioni pregiudiziali e sospensive

* emendamenti

* ordini del giorno

* fatto personale

Soltanto le mozioni d'ordine e le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da un consigliere prima della illustrazione della proposta da parte degli autori e dei relatori.

Il fatto personale permette ai consiglieri di riprendere la parola nella discussione di una proposta in cui il medesimo ha già espresso il proprio pensiero.

Art. 38 - Mozioni d'ordine.

La mozione d'ordine consiste nel richiamo alle leggi, allo statuto o al presente regolamento, nonchè nel rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o emendata la proposta in dibattito o con cui s'intende procedere alla conseguente votazione, avanzate alla presidenza da uno o più consiglieri.

Le mozioni d'ordine possono essere proposte durante tutta la discussione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

Sulle mozioni d'ordine possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno: il presidente ha tuttavia la facoltà, valutata l'importanza della questione proposta, di dare la parola sulla mozione ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Se l'assemblea è chiamata ad esprimersi sulle mozioni d'ordine, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 39 - Questioni pregiudiziali e sospensive.

La questione pregiudiziale consiste nella proposta avanzata da uno o più consiglieri e intesa ad escludere ogni deliberazione e discussione sull'argomento in trattazione.

La questione sospensiva consiste nella proposta avanzata da uno o più consiglieri ed intesa a rinviare ogni deliberazione e discussione sull'argomento ad altro tempo.

Le questioni pregiudiziali o sospensive devono essere proposte ad inizio della discussione: tuttavia il presidente ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire prima che l'assemblea si sia pronunciata su di esse. Su tali questioni possono parlare soltanto un oratore per

ciascun gruppo consiliare e per non più di tre minuti ciascuno: la votazione avviene per alzata di mano.

In caso di concorso di più questioni, l'assemblea procede a distinguere le questioni pregiudiziali da quelle sospensive: dopodichè su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma precedente e quindi a due separate votazioni.

Quando l'assemblea approva una questione sospensiva, dovrà procedersi ad ulteriori votazioni al fine di determinare la durata e le modalità della sospensione.

Art. 40 - Ordini del giorno.

Gli ordini del giorno consistono in richieste di uno o più consiglieri intese a precisare l'atteggiamento dell'assemblea riguardo al merito delle proposte o parte di esse.

Gli ordini del giorno devono essere presentati al presidente in forma scritta e firmati, prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima.

Vengono posti in votazione dopo la chiusura della discussione nell'ordine e forma stabilite dalle norme di cui al **cap.VIII**.

Art. 41 - Emendamenti.

Gli emendamenti consistono in proposte di uno o più consiglieri intese a modificare il provvedimento o parte di esso mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte.

Gli emendamenti non sospendono la discussione e sono messi in votazione al termine della medesima, secondo quanto stabilito dalle norme di cui al capo **VIII**.

Art. 42 - Fatto personale.

Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni diverse da quelle manifestate.

In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale ed il presidente decide.

CAPO VIII - VOTAZIONE

Art. 43 - Ordine di votazione.

Esaurite le dichiarazioni di voto di cui all'art. **36**, il presidente dispone che si proceda alla votazione, che avviene nell'ordine seguente:

* Ordine del giorno, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento stesso.

* Emendamenti

* Singole parti della proposta, quando questa si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da uno o più consiglieri.

* Proposta nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti rispettivamente dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

Art. 44 - Determinazione della forma di votazione.

La votazione può essere a scrutinio palese o segreto.

La forma viene stabilita dal presidente in conformità alle leggi, lo statuto e il presente regolamento.

Art. 45 - Votazione a scrutinio segreto e palese.

Salvo le eccezioni espressamente previste, l'assemblea si esprime a scrutinio palese.

La votazione a scrutinio segreto si fa mediante schede.

Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano o per appello nominale quando sia richiesto anche da un solo consigliere.

Art. 46 - Esito della votazione.

Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e dichiara l'esito.

Salvo che per i casi espressamente previsti, in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta messa in votazione s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Nel caso di cui al comma precedente, s'intende respinta la proposta che abbia riportato parità di voti.

CAPO IX - PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI.

Art. 47 - Forme di intervento dei consiglieri.

Ciascun consigliere si può avvalere delle seguenti forme di intervento: interrogazioni, interpellanze, mozioni, raccomandazioni.

Art. 48 - Interrogazioni.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al presidente o alla giunta esecutiva o ad alcun membro, per avere informazioni e spiegazioni su un oggetto determinato, per conoscere se un fatto sia vero, se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione a determinati oggetti, se intendesi comunicare all'assemblea determinati documenti che ai consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento.

Art. 49 - Presentazione delle interrogazioni.

Le interrogazioni possono essere presentate da ciascun consigliere in forma scritta o orale. Durante lo svolgimento dell'assemblea, le interrogazioni possono presentarsi soltanto ad inizio di seduta.

Art. 50 - Replica dell'interrogante.

Le risposte alle interrogazioni possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i tre minuti: scaduto il termine il presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude con la massima brevità, gli toglie la parola.

Art. 51 - Limiti alle interrogazioni.

Trascorsa un'ora dal principio della seduta, il presidente potrà rinviare le altre interrogazioni alla seduta immediatamente successiva.

Art. 52 - Divieto di discussione.

Nello svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze possono interloquire soltanto i consiglieri che le hanno presentate e il presidente o membri della giunta, cui sono dirette.

Art. 53 - Mozioni.

La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri ed inteso a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea.

Art. 54 - Presentazione delle mozioni.

Ciascun consigliere ha il diritto di promuovere mozioni: quest'ultime devono essere presentate in forma scritta, indirizzate al presidente e firmate dal consigliere o dai consiglieri proponenti.

Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta dell'assemblea convocata dopo la presentazione: se presentate durante la seduta dell'assemblea, il presidente ne dà succinta comunicazione all'assemblea e rinvia lo svolgimento alla prima adunanza successiva.

Per questioni particolari, urgenti e assolutamente indifferibili, con il parere favorevole di tutti i capigruppo consiliari presenti, il presidente può disporre lo svolgimento della mozione nella stessa seduta in cui è stata presentata.

Art. 55 - Svolgimento delle mozioni.

Sulle mozioni presentate si apre la discussione, fatto salvo i casi in cui le mozioni medesime siano ritirate.

Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione nella quale, prima degli altri iscritti, interviene un presentatore per ciascuna mozione al fine di illustrarla.

Quando su un argomento o su più argomenti strettamente connessi siano state presentate interrogazioni, interpellanze e mozioni, il presidente può disporre che sia fatta una discussione unica.

In essa intervengono prima i proponenti delle mozioni e quindi i presentatori di interpellanze.

Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo **VII**.

CAPO X - PROCESSO VERBALE.

Art. 56 - Redazione dei processi verbali.

Delle riunioni consiliari viene redatto processo verbale sottoscritto dal segretario generale o da chi legittimamente lo sostituisce.

I verbali devono riportare il sintetico resoconto della riunione con i punti principali delle discussioni, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti favorevoli e contrari espressi per ogni proposta. I verbali devono altresì indicare l'ora di inizio della seduta ed i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si siano astenuti.

Nei verbali si deve infine far constatare se le deliberazioni siano avvenute in seduta segreta e se la forma di votazione sia stata quella segreta.

La parte verbale riflettente la seduta segreta deve essere stesa in modo da conservare, nella forma piu concisa, menzione di quanto venne discusso e deliberato in modo da non recare pregiudizio a quelle ragioni per cui la seduta non è pubblica.

Art. 57 - Precisazioni nei verbali.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto delle precisazioni che egli ritenga opportune. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano integralmente inserite le proprie dichiarazioni, nel qual caso sarà sua cura consegnare alla segreteria copia scritta dell'intervento. Tale consegna deve avvenire durante la seduta dell'assemblea o al massimo nelle successive 24 ore.

Il segretario è tenuto ad inserire a verbale soltanto i punti salienti dell'intervento, salvo nel caso di dichiarazione di cui si è chiesto l'inserimento a verbale e fornito copia scritta ai sensi del precedente comma.

Qualora la segreteria generale trasmetta, in casi particolari, ai singoli consiglieri bozze di interventi da correggere, queste dovranno essere trasmesse all'ufficio entro tre giorni da quello del ricevimento. In caso contrario gli interventi stessi saranno messi a verbale come integralmente risultano dalla bozza trasmessa. .

Art. 58 - Approvazione e firma dei processi verbali.

Il verbale di una adunanza è letto, di norma, nella seduta immediatamente successiva e, qualora venga approvato, viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ogni consigliere, dopo la lettura del processo verbale, può chiedere le opportune rettifiche, senza però discutere in merito a questioni già definite.

Sorgendo contestazioni spetta all'assemblea deliberare sulla richiesta di rettifica.

CAPO XI - APPROVAZIONE E REVISIONE DEL REGOLAMENTO.

Art. 59 - Approvazione del regolamento.

Il regolamento è approvato dall'assemblea a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

Esso entra in vigore a far data dal giorno di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 60 - Revisione del regolamento.

Ciascun consigliere può proporre modificazioni al regolamento: le proposte sono esaminate dalla presidenza che riferisce all'assemblea con relazione scritta.

Per la maggioranza richiesta e per l'entrata in vigore delle modifiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.